

## LA NUOVA DEFINIZIONE DI HOLDING INDUSTRIALI

Con il recepimento della cd. **Direttiva “Atad” (Anti Tax Avoidance Directive)**, ad opera del **D.Lgs. 142/2018**, sono state introdotte nel nostro ordinamento tributario le definizioni di **“intermediari finanziari”** e di **“società di partecipazione”** (più comunemente individuate con il termine **“holding”**).

Con particolare riguardo alle società che svolgono, come attività esclusiva o prevalente, l'assunzione di partecipazioni (ovverosia le “società di partecipazione”) le disposizioni di legge distinguono tra le **“holding finanziarie”** e le **“holding industriali”**. Queste ultime, ai sensi dell'**articolo 162-bis, comma 1, lett. c), n. 1) del Tuir**, sono individuate “per differenza” rispetto alle prime, essendo quelle società **“che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”**.

La “prevalenza” ai fini della qualifica di **“holding industriali”** si verifica quando, **anche solo dall'ultimo bilancio approvato**, l'ammontare complessivo delle partecipazioni (in soggetti diversi dagli intermediari finanziari) e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (per esempio, i crediti da finanziamento intercompany), unitariamente considerati, è **superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale**.

La qualifica di “holding industriale” (società di partecipazione), **comporta gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei rapporti finanziari** di cui all'**articolo 7 del D.P.R. 605/1973**. Ai fini dell'IRAP inoltre, le “holding industriali”, quali enti finanziari, sono generalmente soggette ad imposta con **aliquota superiore** a quella ordinaria applicabile alle società industriali e commerciali (cfr. art. 16 del D.L.vo 446/1997).

Quanto alla **decorrenza** degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, per le holding che soddisfino i nuovi criteri di “prevalenza”, l'Agenzia delle Entrate (in risposta alle richieste formulate da talune associazioni di categoria) ha precisato che **il nuovo criterio di “prevalenza” deve applicarsi considerando i dati di bilancio relativi all'esercizio 2018 e che tali dati debbano essere necessariamente rinvenuti da un bilancio ritualmente approvato**.